I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 423/97 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/91 riguardo alle importazioni originarie della Tailandia e che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili originari della Tailandia, delle Filippine e del Messico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare gli articoli 9, 11 e 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3433/91 [2], il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili, a pietra focaia a gas, non ricaricabili (in seguito denominati «accendini non ricaricabili») originari, tra l'altro della Tailandia. L'aliquota applicabile ai prodotti originari della Tailandia era del 14,1 %, fatta eccezione per la società Politop Co., Ltd. («Politop»), con un'aliquota del dazio del 5,8 % e per la società Thai Merry Co., Ltd. («Thai Merry»), che era stata esonerata dal dazio in quanto aveva offerto un impegno, accettato dalla decisione n. 91/604/CEE della Commissione [3].

(2) In seguito alla revoca dell'impegno da parte della Thai Merry e alla conseguente imposizione di un dazio antidumping provvisorio sulle sue esportazioni nella Comunità, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 398/94 [4], ha modificato il regolamento (CEE) n. 3433/91 per sopprimere l'esenzione dal dazio che era stata accordata a detta società. Le esportazioni della Thai Merry nella Comunità sono state in seguito sottoposte al dazio antidumping definitivo con l'aliquota del 14,1 %.

2. Domanda di riesame

(3) Il 18 marzo 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [5], la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 riguardo alle importazioni di accendini non ricaricabili originari della Tailandia e ha iniziato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 [6], che nel corso dell'inchiesta è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 384/96, in seguito denominato «regolamento antidumping di base». Il riesame intermedio è stato avviato in seguito ad una richiesta presentata nel marzo 1994 dalla Federazione europea dei fabbricanti di accendini (EFLM), per conto dei membri che rappresentavano quasi la totalità della produzione comunitaria del prodotto simile (il gruppo BIC, produttore in Francia, Grecia e Spagna, il gruppo Swedish Match, produttore in Francia e nei Paesi Bassi, Tokai Seiki GmbH, produttore in Germania e Flamagas, produttore in Spagna). La domanda, secondo la quale la misura in vigore nei confronti delle importazioni dalla Tailandia non era più sufficiente per agire contro il dumping causa del pregiudizio, conteneva prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame.

[1] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).
[2] GU n. L 326 del 28. 11. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/95 (GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 38).
[3] GU n. L 326 del 28. 11. 1991, pag. 31.
[4] GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 1.
[5] GU n. C 67 del 18. 3. 1995, pag. 4.
[6] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(4) Poiché l'esame intermedio relativo alle importazioni originarie della Tailandia non sarebbe stato concluso prima della fine del periodo di cinque anni dopo il quale le misure in questione dovevano scadere (ovvero al 30 novembre 1996), il riesame intermedio, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base, verteva anche sulle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2 di detto regolamento (vale a dire sulle circostanze da esaminare nel contesto di un riesame in previsione della scadenza).

3. Denunce

(5) Il 18 marzo 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini non ricaricabili originari delle Filippine e del Messico e ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 5 del regolamento antidumping di base. Il procedimento è stato avviato in seguito a due denunce presentate nell'agosto 1994 nei confronti delle importazioni di accendini non ricaricabili originari rispettivamente delle Filippine e del Messico.

La denuncia relativa alle importazioni originarie delle Filippine è stata presentata dal gruppo BIC, dal gruppo Swedish Match e dalla Tokai Seiki GmbH, che rappresentavano oltre il 90 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. Immediatamente prima dell'apertura, il produttore spagnolo Flamagas ha deciso di sostenere la denuncia.

La denuncia relativa alle importazioni originarie del Messico è stata presentata unicamente dal gruppo BIC e dal gruppo Swedish Match. La denuncia era tuttavia ricevibile in quanto i produttori denunzianti rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. Immediatamente prima dell'apertura, anche il produttore spagnolo Flamagas ha deciso di sostenere la denuncia.

È stato considerato che gli elementi di prova relativi alle pratiche di dumping per le importazioni dalle Filippine e dal Messico e al conseguente grave pregiudizio addotti nelle denunce erano sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti antidumping. È stato tuttavia considerato opportuno che le inchieste pertinenti venissero svolte nell'ambito di un unico procedimento dato che le due denunce, presentate quasi contemporaneamente contenevano affermazioni simili sulle importazioni dello stesso prodotto.

4. Apertura delle inchieste

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame e del nuovo procedimento gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7) Numerosi produttori dei paesi interessati e importatori hanno comunicato osservazioni scritte. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping per i tre paesi esportatori interessati riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 dicembre 1994 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). Ai fini delle conclusioni in materia di dumping, pregiudizio e interesse della Comunità, la portata geografica dell'inchiesta per tale periodo era la Comunità nella sua composizione al momento dell'apertura del procedimento, comprendente quindi tutti i quindici Stati membri.

(9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti, da due produttori tailandesi, da un produttore messicano e da una società ad esso collegata che esporta i prodotti negli Stati Uniti, nonché da un'altra società collegata che vende i prodotti sul mercato messicano, da tre produttori delle Filippine e da una società collegata in Giappone, da quattro importatori nella Comunità collegati ai produttori dei paesi esportatori interessati e da un importatore indipendente nella Comunità.

(10) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione del dumping e dell'accertamento del pregiuizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari denunzianti:

Produttori:

— BIC S.A., Redon, Francia

— Feudor S.A. (Swedish Match), Rillieux-la-Pape, Francia

Produttori e uffici vendite:

— Flamagas S.A., Barcellona, Spagna

— Laforest BIC S.A., Tarragona, Spagna

— Violex BIC S.A., Atene (Grecia)

[1] GU n. C 67 del 18. 3. 1995, pag. 3.

Società responsabili delle vendite:

— BIC Deutschland GmbH, Ettlingen, Germania

— BIC S.A., Clichy, Francia

— Biro BIC Limited, Londra, Regno Unito

— Cricket S.A. (Swedish Match), Rillieux-la-Pape, Francia

— Ebas Nederland (Poppell B.V. — Swedish Match), Eindhoven, Paesi Bassi

b) produttori/esportatori:

Tailandia:

— Politop Co., Ltd. Bangkok, Tailandia

— Thai Merry Co., Ltd. Samutsakorn, Tailandia

Filippine:

— Iwax Philippine, Inc., Rosario, Cavite, Filippine (l'inchiesta riguardava anche la società collegata Iwahori Philippines, Inc., Mariveles, Bartaan, Filippine)

— Iwax Inc., Shizuoka, Giappone (relativamente alle esportazioni dalle società consociate Iwax Philippine, Inc. e Iwahori Philippines, Inc.)

— Swedish Match Philippines, Inc., Manila, Filippine

Messico:

— JMP Mexico, S.A. de C.V., Tijuana, Messico (relativamente alla produzione di accendini non ricaricabili in Messico)

— Tokai de Mexico, S.A. de C.V., Cuernavaca, Messico (relativamente alle vendite di accendini non ricaricabili in Messico)

— Scripto Tokai Corp., Fontana, USA (relativamente alle esportazioni nella Comunità di accendini non ricaricabili fabbricati dalla JMP in Messico)

c) importatori collegati ai produttori/esportatori:

— Iwax (U.K.) Ltd, Ballymoney, Regno Unito

— Poppell B.V. (Swedish Match), Eindhoven, Paesi Bassi

— Tokai Seiki GmbH, Monchengladbach, Germania

— Tokai Seiki B.V., Hoofddorp, Paesi Bassi

d) importatori indipendenti:

— Pollyflame International B.V., Roelofarndsveen, Paesi Bassi

5. Fase successiva del procedimento

(11) Va osservato che in base a diverse considerazioni (esposte nei punti 40-44), la Commissione ha concluso che era giustificata la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese soggetto al riesame (Tailandia) e dei due paesi soggetti al nuovo procedimento (Filippine e Messico).

Dal punto di vista della procedura, è stato deciso che nei confronti dei tre paesi interessati dovevano essere adottate direttamente, se necessario, misure definitive, senza la fase intermedia dei dazi provvisori (abrogando nello stesso tempo le misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Tailandia).

(12) La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(13) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni (e offrire impegni) in seguito alle informazioni ricevute.

(14) Alcune parti non hanno comunicato osservazioni, mentre altre parti hanno presentato argomentazioni che non giustificavano alcuna modifica alle conclusioni preliminari. Tre produttori/esportatori hanno offerto impegni entro i termini fissati.

(15) Ai fini dell'elaborazione di conclusioni che, senza la fase intermedia dei dazi provvisori, potessero essere considerate definitive, è stato necessario informare tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni a titolo preliminare e definitivo e fissare periodi di tempo sufficienti per la presentazione delle osservazioni. In tali circostanze e in considerazione della necessità di definire le condizioni degli impegni, l'inchiesta ha richiesto molto tempo e ha superato il periodo normale previsto all'articolo 6, paragrafo 9 e all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(16) I prodotti soggetti al dazio antidumping definitivo di cui al punto 1 e i prodotti soggetti al procedimento avviato nei confronti delle importazioni originarie delle Filippine e del Messico sono gli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili. I prodotti rientrano nel codice NC ex 9613 10 00.

A questo proposito va rilevato che sul mercato sono disponibili altri tipi di accendini non ricaricabili (accendini piezoelettrici), aventi caratteristiche tecniche del tutto diverse da quelle dei prodotti in esame. Questi accendini non sono stati considerati identici ai prodotti in esame nell'inchiesta iniziale relativa alla Tailandia e quindi sono stati esclusi dall'inchiesta iniziale e dal campo di applicazione delle misure. Nel corso del presente riesame e del nuovo procedimento non sono emersi elementi tali da giustificare una diversa impostazione. Di conseguenza gli accendini piezoelettrici sono stati esclusi dalle presenti inchieste.

Nelle osservazioni presentate dopo la comunicazione delle informazioni, le autorità tailandesi hanno affermato che il mercato comunitario degli accendini non ricaricabili è diviso in due segmenti distinti, uno approvvigionato dagli accendini di qualità superiore prodotti nella Comunità e l'altro dai prodotti importati di qualità inferiore, provenienti, tra l'altro, dalla Tailandia. Questa affermazione, già presentata in casi precedenti relativi agli accendini non ricaricabili, non può essere accettata per i motivi già esposti in passato e qui riassunti.

Affinché il mercato di un determinato prodotto possa essere diviso in segmenti, è almeno necessario che le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, chiaramente percettibili per i consumatori, vengano da essi effettivamente percepite e che esistano canali di vendita nettamente distinti. Queste condizioni non sono soddisfatte per gli accendini non ricaricabili, dato che tutti i prodotti di questo tipo sono globalmente considerati come accendini non ricaricabili, diversi da quelli piezoelettrici, sono venduti indistintamente nello stesso genere di negozi a clienti aventi le stesse aspettative (ovvero l'acquisto di un prodotto monouso appartenente ad un'unica categoria di beni utilitari.

Va rilevato infine che, anche se i prodotti in esame sono fabbricati in diverse dimensioni e modelli, tutti gli accendini non ricaricabili hanno essenzialmente le stesse caratteristiche tecniche e le stesse applicazioni e svolgono le stesse funzioni. Di conseguenza, come nelle precedenti inchieste, tutta la gamma di modelli di accendini non ricaricabili è stata considerata come un'unica categoria di prodotti.

2. Prodotto simile

(17) Riguardo agli accendini non ricaricabili prodotti e venduti sul mercato interno dei tre paesi interessati, quando sono state realizzate vendite di questo tipo e sono state comunicate informazioni pertinenti, l'inchiesta ha messo in evidenza che tali prodotti erano in tutto e per tutto simili oppure presentavano caratteristiche analoghe a quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione.

(18) L'inchiesta ha inoltre stabilito che gli accendini non ricaricabili prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario e quelli importati dai tre paesi interessati hanno caratteristiche fisiche e tecniche simili e sono destinati agli stessi impieghi. Le eventuali differenze secondarie tra i prodotti importati dai paesi interessati e la produzione comunitaria (per esempio nella presentazione o nella tecnica impiegata per l'assemblaggio) non incidono sulle caratteristiche sostanziali del prodotto. Gli accendini non ricaricabili prodotti e venduti dall'industria comunitaria e quelli importati dai tre paesi interessati devono quindi essere considerati come prodotti simili.

(19) È stato pertanto concluso che gli accendini non ricaricabili prodotti e venduti nella Comunità, quelli prodotti e venduti in Tailandia, nelle Filippine e in Messico e quelli esportati nella Comunità dai tre paesi suddetti debbano essere considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base.

C. DUMPING

1. Valore normale

a) *Tailandia*

(20) Un esportatore tailandese che ha collaborato, le cui esportazioni rappresentavano quasi la totalità delle importazioni provenienti dalla Tailandia nel periodo dell'inchiesta, aveva venduto accendini non ricaricabili sul mercato interno. Per due modelli il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno, in quanto, dopo l'esclusione delle vendite non remunerative, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base, le restanti vendite

remunerative dei modelli comparabili rappresentavano almeno il 5 % del volume delle vendite dei modelli in esame alla Comunità. Per un terzo modello, in mancanza di un volume sufficiente di vendite remunerative di un modello comparabile, il valore normale è stato calcolato in base ai costi di produzione della società, alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto sono stati stabiliti in base alle succitate vendite remunerative.

(21) Per l'altro esportatore tailandese non è stato calcolato alcun margine di dumping, poiché la società non ha più esportato dopo il 1992.

b) *Messico*

(22) L'unico esportatore messicano che ha collaborato, le cui esportazioni rappresentavano quasi la totalità delle importazioni nella Comunità provenienti dal Messico nel periodo dell'inchiesta, pur essendo orientato interamente verso le esportazioni, ha comunicato alcune informazioni sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, poiché una società dello stesso gruppo produceva e vendeva accendini non ricaricabili sul mercato messicano. Le vendite in questione, le uniche del prodotto simile sul mercato interno del Messico, erano tuttavia realizzate parzialmente in perdita e le restanti vendite remunerative erano inferiori al 5 % dei quantitativi esportati nella Comunità.

(23) La Commissione ha quindi calcolato il valore normale relativo a questo esportatore addizionando al costo di produzione di ciascun modello esportato le spese generali, amministrative e di vendita comunicate dalla società collegata che ha venduto accendini non ricaricabili sul mercato interno del Messico. Per il profitto, in mancanza di vendite remunerative rappresentative dei prodotti in questione sul mercato interno e i dati attendibili sulle vendite della stessa categoria generale di prodotti, è stato necessario cercare una soluzione alternativa.

(24) A tal fine è stato esaminato se la Tailandia, per la quale erano disponibili dati rappresentativi e attendibili, potesse essere considerata un mercato comparabile al Messico nel settore in questione ed essere utilizzata come paese di riferimento per la determinazione del profitto. È stato concluso che sui due mercati si riscontravano condizioni simili. L'esportatore interessato ha inoltre riconosciuto che il margine di profitto realizzato in Tailandia non era superiore a quello normalmente ottenuto sul mercato messicano nello stesso settore commerciale. Pertanto, ai fini della costruzione del valore normale per ciascun modello esportato dall'esportatore messicano che ha collaborato, il margine di profitto stabilito per la Tailandia, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento antidumping di base, è stato addizionato al costo di produzione e alle spese generali, amministrative e di vendita relativi al mercato del Messico.

c) *Filippine*

(25) Il confronto tra le statistiche sulle importazioni, dopo la detrazione, sulla base dei dati disponibili, delle importazioni di alcuni tipi di accendini esclusi dal campo di applicazione dell'inchiesta (cfr. punto 16 riguardo agli accendini piezoelettrici) e i quantitativi dichiarati per il periodo dell'inchiesta dai tre esportatori filippini che hanno collaborato, ha messo in evidenza un livello di collaborazione quasi totale.

(26) Due esportatori filippini che hanno collaborato (appartenenti allo stesso gruppo) erano orientati interamente verso le esportazioni. Nel periodo dell'inchiesta il terzo esporatore che ha collaborato ha utilizzato, per le vendite sul mercato interno, una società collegata che è recentemente diventata indipendente e ha rifiutato di collaborare. Pertanto non sono state ottenute informazioni sulle vendite del prodotto simile (oppure della stessa categoria generale di prodotti) sul mercato delle Filippine e il valore normale è stato costruito in base ai dati disponibili.

(27) A tal fine è stato esaminato se la Tailandia, per la quale erano disponibili dati rappresentativi e attendibili, potesse essere considerata un mercato comparabile alle Filippine nel settore in questione ed essere utilizzata come paese di riferimento per la determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto. È stato concluso che sui due mercati si riscontravano condizioni simili. Gli esportatori interessati hanno inoltre riconosciuto che le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e il margine di profitto realizzato in Tailandia non erano superiori alle spese e al profitto normalmente riscontrati sul mercati delle Filippine nello stesso settore commerciale. Pertanto, ai fini della costruzione del valore normale relativo ai tre esportatori filippini che hanno collaborato, la Commissione ha addizionato il rispettivo costo di produzione per ciascun modello esportato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento antidumping di base, e un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto determinato in base ai corrispondenti importi stabiliti per la Tailandia.

2. Prezzo all'esportazione

(28) Sono state prese in considerazione praticamente tutte le vendite per l'esportazione realizzate dagli esportatori interessati nel periodo dell'inchiesta (non si è tenuto conto di alcuni modelli venduti in piccoli quantitativi, con il consenso dei rappresentanti delle società interessate).

(29) Quando le vendite per l'esportazione sono state fatte direttamente ad importatori indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati generalmente stabiliti in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

(30) Quando i prodotti sono stati venduti a società collegate che hanno importato il prodotto in questione nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprendenti i dazi doganali e un congruo margine di profitto (nel caso in esame pari al 5 %). Il profitto è stato stabilito in base ai margini di profitto degli importatori indipendenti considerati adeguati nel settore commerciale in questione.

Le ripartizione dei costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita degli importatori ai fini del calcolo dei prezzi all'esportazione, ove necessario, sono state fatte generalmente in base al giro d'affari, tranne nei casi in cui gli importatori hanno presentato prove sufficienti per giustificare un altro metodo di ripartizione. Le ripartizioni comprendevano tutti i costi generali, di amministrazione e di vendita relativi alle vendite in esame, sostenuti dagli esportatori oppure dagli importatori collegati. Ai fini del calcolo dei prezzi all'esportazione sono stati presi in considerazione gli sconti e le riduzioni connessi alle vendite degli importatori collegati agli acquirenti indipendenti.

3. Confronto

(31) La media ponderata del valore normale di ciascun modello, determinata con il metodo suesposto, è stata confrontata a livello franco fabbrica con il prezzo all'esportazione, in base alla media ponderata per la Tailandia e prendendo in esame le singole operazioni di esportazione per le Filippine e il Messico. Per questi due paesi, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente. Gli andamenti dei prezzi di rivendita e dei corrispondenti prezzi all'esportazione costruiti erano sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni e periodi e di conseguenza con il metodo basato sulla media ponderata dei prezzi all'esportazione non sarebbe stato possibile valutare correttamente il margine di dumping.

(32) Riguardo alle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, sono stati applicati adeguamenti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento antidumping di base, quando sono stati presentati elementi di prova sufficienti. Gli adeguamenti riguardavano differenze tra i costi inerenti allo stadio commerciale (calcolate in base ai costi di pubblicità, sostenuti sul mercato interno, ma non per le esportazioni), nonché a trasporto, movimentazione, imballaggio e credito.

4. Margini di dumping

(33) Dall'esame dei fatti risultava l'esistenza di pratiche di dumping per tutti gli esportatori che hanno collaborato, per i quali è stato possibile fare i calcoli, con margini di dumping pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione debitamente adeguato.

(34) La media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

Tailandia:

Thai Merry: 51,9 %

Messico:

produzione della JMP Mexico ed esportazioni della Scripto Tokai Corp. USA: 27,1 %

Filippine:

— produzione della Iwax Philippine Inc., e della Iwahori Philippines Inc. ed esportazioni della Iwax Inc. Japan (unico margine di dumping): 52,6 %

— Swedish Match Philippines, Inc.: 36,7 %

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(35) L'inchiesta ha confermato che i produttori comunitari denunzianti, che erano rappresentati dalla EFLM (per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame intermedio relativo alle importazioni dalla Tailandia) oppure hanno agito separatamente in due gruppi distinti (uno dei quali ha presentato la denuncia relativa alle importazioni originarie delle Filippine e l'altro la denuncia relativa alle importazioni originarie del Messico) rappresentavano in tutti i casi una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile.

(36) Nel corso dell'inchiesta svolta nei confronti delle società suddette, è risultato che due produttori o gruppi di produttori, vale a dire la Tokai Seiki GmbH e una delle sue società consociate nella Comunità e le società appartenenti al gruppo Swedish Match erano collegate rispettivamente all'unico esportatore messicano e ad un esportatore filippino e importavano il prodotto oggetto di dumping dai paesi interessati.

In tali circostanze la Commissione ha esaminato se, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento antidumping di base, le società in questione dovessero essere escluse dalla definizione di industria comunitaria. A questo proposito va precisato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) non stabilisce che debbano essere automaticamente esclusi i produttori collegati agli esportatori oppure che importano i prodotti oggetto di dumping, bensì impone alla Commissione l'obbligo di considerare nei singoli casi se sia giustificata l'esclusione dei produttori che si trovino in tale situazione.

(37) Riguardo alla Tokai Seiki GmbH, va rilevato in primo luogo che la società ha esplicitamente dichiarato di sostenere unicamente l'azione nei confronti delle Filippine e della Tailandia, precisando che la sua collaborazione a titolo di produttore comunitario potenziale era limitata alle inchieste relative a questi due paesi. In secondo luogo l'inchiesta ha rivelato che questo produttore, oltre ad essere collegato all'unico esportatore messicano, aveva effettuato una parte considerevole delle importazioni nella Comunità di accendini non ricaricabili dichiarati come originari del Messico.

A questo proposito va ricordato che le inchieste relative alle importazioni dal Messico e dalle Filippine sono state svolte nell'ambito di un unico procedimento (cfr. punto 5) e che era stata considerata giustificata la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla Tailandia, dalle Filippine e dal Messico (cfr. punti 40-44). A questo proposito è stato considerato che non fosse opportuno tenere conto della situazione della Tokai Seiki GmbH ai fini dell'accertamento del pregiudizio poiché, data l'entità delle importazioni in questione dal Messico, i risultati ottenuti non sarebbero stati attendibili. È stato quindi ritenuto opportuno escludere la Tokai Seiki GmbH dalla definizione di industria comunitaria.

(38) Riguardo alle società appartenenti al gruppo Swedish Match, collegate all'esportatore filippino Swedish Match Philippines, Inc., si doveva stabilire se l'attività principale di queste società (che hanno sostenuto la denuncia nei tre casi e hanno pienamente collaborato alle tre inchieste) fosse la produzione e se le importazioni rappresentassero semplicemente un'attività marginale, volta ad integrare la produzione comunitaria, oppure se si trattasse di importatori con una limitata produzione supplementare nella Comunità.

Dall'inchiesta è risultato che le importazioni delle società appartenenti al gruppo Swedish Match relativamente al prodotto in questione originario delle Filippine erano estremamente limitate e che le loro operazioni in questo settore rimanevano essenzialmente nella Comunità. È stato quindi considerato opportuno confermare che le società in questione erano comprese nell'industria comunitaria.

(39) Le conclusioni sul pregiudizio sono quindi basate sulle informazioni presentate dalle società che hanno collaborato, a eccezione della Tokai Seiki GmbH, ovvero dai produttori appartenenti al gruppo BIC e al gruppo Swedish Match e dalla società spagnola Flamagas.

E. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

(40) Il regolamento antidumping di base stabilisce che gli effetti delle importazioni possono essere valutati cumulativamente se i paesi interessati sono simultaneamente soggetti a inchieste antidumping, se il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo (superiore al 2 %) e se il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile. Se sono soddisfatte queste condizioni, vanno esaminate le condizioni della concorrenza, in particolare per determinare se i prodotti importati originari dei paesi interessati sono intercambiabili, sono venduti a livelli di prezzi simili, utilizzano canali di distribuzione comuni o simili e sono presenti simultaneamente negli stessi mercati geografici.

(41) A questo proposito va ricordato che gli accendini non ricaricabili esportati dai tre paesi interessati sono simultaneamente oggetto di inchieste, nelle quali sono stati stabiliti margini di dumping compresi tra il 27,1 % e il 52,6 %. Inoltre, nessun paese esportatore ha consegnato alla Comunità quantitativi corrispondenti ad una quota di mercato inferiore all'1 % e che pertanto avrebbero potuto essere considerati trascurabili.

Alla luce delle condizioni della concorrenza, è stato stabilito che i prodotti importati originari dei paesi interessati erano intercambiabili e venduti a livelli di prezzi analoghi, utilizzavano canali di distribuzione simili ed erano presenti simultaneamente negli stessi mercati geografici.

A questo proposito le parti interessate hanno presentato le argomentazioni esposte nei punti seguenti.

(42) I due produttori filippini collegati hanno contestato la correttezza del cumulo per le importazioni dalle Filippine e dal Messico sostenendo che, alla luce delle differenze riscontrate tra i due paesi in termini di volume e di tendenza delle importazioni, non si poteva concludere che gli accendini non ricaricabili originari delle Filippine e del Messico erano in concorrenza sul mercato comunitario in condizioni simili.

A sostegno di tale affermazione, i produttori hanno affermato che l'effettivo tasso di incremento delle importazioni dalle Filippine era nettamente inferiore a quello delle importazioni dal Messico e che la differenza era tale da giustificare una valutazione distinta dell'effetto delle importazioni in questione sul mercato comunitario. Sono state comunicate informazioni per dimostrare che l'effettivo aumento delle importazioni dalle Filippine era inferiore a quello indicato dalle statistiche della Comunità. È stato inoltre fatto riferimento ad un caso precedente [1] in cui la Commissione aveva deciso di non valutare cumulativamente le importazioni dalla Corea e dalla Cina, poiché dall'inchiesta era risultato che il volume e la quota di mercato avevano «tendenze diametralmente opposte» (cfr. punto 42 di tale regolamento) e che la politica dei prezzi dei due paesi presentava differenze sostanziali.

Tuttavia, anche se l'aumento delle importazioni dalle Filippine (corrispondente ad un incremento della quota di mercato dal 2 % nel 1990 al 3,3 % nel 1994) è inferiore a quello delle importazioni dal Messico, che partivano da un livello più basso (la quota di mercato del Messico, pari allo 0,1 % nel 1990, ha raggiunto il 9,2 % nel 1994) occorre rilevare che nel periodo dell'inchiesta i due paesi avevano una quota di mercato significativa e che le esportazioni erano eseguite a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Va inoltre osservato che le importazioni dai due paesi sono aumentate in termini assoluti e rispetto alla quota di mercato e che i livelli di sottoquotazione dei prezzi erano simili.

È stato pertanto considerato che le rispettive posizioni delle importazioni dalle Filippine e dal Messico sul mercato comunitario non presentavano differenze sufficienti per giustificare la conclusione secondo la quale le condizioni della concorrenza tra gli accendini non ricaricabili originari delle Filippine e del Messico erano diverse. Di conseguenza, la richiesta delle parti non è stata accettata.

(43) Il rappresentante di un esportatore tailandese ha inoltre affermato che il pregiudizio causato dalle importazioni dalla Tailandia non poteva essere valutato cumulativamente con quello attribuito alle importazioni dal Messico e dalle Filippine, sostenendo che, benché l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base autorizzi la valutazione cumulativa se le importazioni in questione sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, il cumulo delle importazioni dalla Tailandia, che sono oggetto di un riesame intermedio, con le importazioni provenienti dal Messico e dalle Filippine non sarebbe corretto in quanto le norme giuridiche (e i testi giuridici conseguenti) applicabili al riesame sono diverse da quelle applicabili ad un nuovo procedimento.

Riguardo alla correttezza della valutazione globale degli effetti delle importazioni già soggette a misure e delle importazioni per la prima volta oggetto di un'inchiesta, si ritiene che, poiché il regolamento antidumping di base non esclude questo metodo, tra l'altro quando sia stata svolta un'inchiesta completa sul pregiudizio, qualsiasi decisione a questo proposito debba essere presa in base ad una valutazione approfondita del merito di ciascun caso, ovvero esaminando l'impatto del comportamento dei paesi esportatori interessati.

A questo proposito va osservato che le misure antidumping applicabili alle importazioni dalla Tailandia non hanno impedito al paese esportatore, dopo la revoca dell'impegno da parte del principale esportatore tailandese nel 1993, di ricorrere nuovamente a pratiche di dumping, adottando quindi un comportamento analogo a quello delle Filippine e del Messico.

Data l'analogia del comportamento si può ritenere che, nonostante le misure in vigore (che probabilmente non erano più sufficienti per agire contro il dumping), le importazioni dal paese soggetto al riesame abbiano contribuito, alla pari con le importazioni provenienti dai paesi soggetti al nuovo procedimento, al pregiudizio che potrebbe essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping sottoposte all'inchiesta.

(44) È stato pertanto considerato che, data l'analogia del comportamento dei tre paesi esportatori interessati (con la conseguente impossibilità di valutare separatamente il rispettivo contributo al pregiudizio) ed essendo soddisfatti i criteri relativi alle condizioni della concorrenza, la valutazione cumulativa era giustificata.

Le autorità tailandesi hanno criticato questa impostazione, sostenendo che essa avrebbe causato confusione tra l'imposizione di dazi antidumping per la prima volta (nei confronti delle Filippine e del Messico) e le norme, assertivamente più severe,

[1] Regolamento (CE) n. 763/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese e chiude la procedura relativa alle importazioni dei medesimi prodotti originari della Repubblica di Corea (GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 36).

applicabili per decidere se i dazi esistenti (applicabili alle importazioni dalla Tailandia) dovevano essere lasciati in vigore (in forma modificata nell'ambito del riesame intermedio che verteva anche sulle circostanze da esaminare nell'esame in previsione della scadenza).

Questa osservazione non è stata accettata, tra l'altro, in quanto l'argomentazione delle autorità tailandesi secondo la quale le norme in materia di pregiudizio applicabili a questo tipo di riesame sarebbero più rigorose di quelle applicabili ai nuovi procedimenti non sembra corretta, particolarmente alla luce del combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 11 del regolamento antidumping di base. In realtà, nell'ambito di un riesame di questo tipo, le istituzioni devono tener conto del fatto che le misure in vigore possono aver limitato gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping in esame. Queste ultime possono essere rimaste pregiudizievoli ovvero possono essere divenute tali a conferma della conclusione secondo la quale il pregiudizio rischia di riapparire in assenza di misure.

Alla luce delle considerazioni suesposte, è stata confermata la correttezza della valutazione cumulativa dell'effetto simile e simultaneo delle importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati.

2. Consumo comunitario totale

(45) Per calcolare il consumo apparente complessivo del prodotto in questione sul mercato comunitario, le vendite di accendini non ricaricabili eseguite dai produttori comunitari nella Comunità sono state addizionate alle importazioni totali nella Comunità, dichiarate nell'ambito del codice NC 9613 10 00 (escludendo tuttavia, per le Filippine, le importazioni di accendini piezoelettrici non ricaricabili, in base a dati attendibili comunicati nel corso dell'inchiesta). Il consumo apparente complessivo di accendini non ricaricabili così calcolato è aumentato del 21 % tra il 1990 e il 1994.

(46) È tuttavia noto che questa percentuale elevata non corrisponde al tasso di incremento reale. Gli importatori (in previsione di un aumento del dazio antidumping sugli accendini non ricaricabili di origine cinese) alla fine del 1994 hanno infatti importato considerevoli quantitativi di questi prodotti dalla Repubblica popolare cinese. Una parte dei prodotti importati (circa 65 milioni di unità), che non poteva essere immessa sul mercato prima del 1995, è stata quindi immagazzinata e di conseguenza il consumo apparente complessivo per il 1994 è artificialmente aumentato.

Per accertare il tasso effettivo di aumento del consumo, la Commissione ha stimato che, rispetto alle importazioni dalla Cina sdoganate nel 1994 (pari complessivamente a 176,7 milioni di unità), nello stesso anno sono state probabilmente rivendute (dagli esportatori a grossisti o a dettaglianti) circa 110 milioni di unità. L'aumento del consumo così calcolato è dell'11 % invece che del 21 %. Questo tasso di incremento è abbastanza conforme all'attuale tendenza del consumo comunitario.

3. Fattori relativi alle importazioni oggetto di dumping

a) *Tasso di crescita delle importazioni*

(47) Il tasso di crescita globale delle importazioni dai paesi interessati era molto alto (superiore al 280 %). Tra il 1990 e il 1994, in termini di volume

— le importazioni dal Messico si sono moltiplicate oltre 120 volte (rispetto ad un livello iniziale molto basso);

— le importazioni dalle Filippine sono aumentate di oltre il 95 %,

— le importazioni dalla Tailandia sono aumentate del 18 %. Nell'ambito del riesame, questo aumento rimane significativo, dato che probabilmente l'istituzione di misure antidumping nel 1991 (successivamente modificate nel 1994) ha inciso sul tasso di crescita delle importazioni dalla Tailandia, anche se gli effetti delle misure sono stati limitati dal calo dei prezzi di vendita dopo la revoca dell'impegno del principale esportatore tailandese.

b) *Quota di mercato*

(48) La quota del mercato comunitario delle importazioni dei prodotti in questione originari dei tre paesi interessati, considerate complessivamente, tra il 1990 e il 1994 è aumentata del 10 % (passando dal 4,6 % al 15 %). Nello stesso periodo, in un mercato in espansione, i produttori comunitari hanno perso una parte sostanziale della quota di mercato, pari a 8,5 punti percentuali, dal 57,3 % nel 1990 al 48,6 % nel 1994. Anche la posizione di altri paesi terzi, considerati globalmente, ha subito una leggera erosione (da un esame più accurato è tuttavia risultato che, come è esposto nel punto 70, la quota di mercato della Repubblica popolare cinese nella Comunità è sostanzialmente aumentata a detrimento di paesi esportatori non soggetti alla presente inchiesta).

c) *Prezzi delle importazioni*

(49) Al fine del confronto tra i modelli, come è stato fatto in tutte le precedenti inchieste sugli accendini non ricaricabili, è stato considerato opportuno calcolare il margine di sottoquotazione unicamente in base agli accendini con un quantitativo di gas uguale o quasi uguale, aventi quindi un numero simile di accensioni.

(50) Per le vendite ad importatori indipendenti, il confronto è stato fatto tra il prezzo all'importazione cif, adeguato a livello franco consegna, merce sdoganata e il prezzo di vendita dei produttori comunitari nella Comunità allo stesso stadio commerciale. Per le vendite ad importatori collegati, il confronto tra i prezzi è stato fatto in base alle vendite al primo acquirente indipendente.

Il livello medio della sottoquotazione dei prezzi, espresso in percentuale del prezzo medio dell'industria comunitaria, era superiore al 30 % in tutti i casi, con un'unica eccezione (la società filippina collegata al gruppo Swedish Match, le cui esportazioni nella Comunità, in quantitativi molto ridotti, non potevano essere considerate rappresentative delle esportazioni filippine di accendini non ricaricabili). I prezzi degli accendini non ricaricabili importati dai paesi interessati erano quindi sensibilmente inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Osservazioni generali*

(51) Il mercato degli accendini è molto sensibile al prezzo. Per evitare di perdere una parte delle vendite o della quota di mercato, i numerosi produttori e acquirenti tendono ad adeguare i loro prezzi rispetto al livello più basso offerto. Per far fronte alle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo, l'industria comunitaria è quindi costretta a diminuire i prezzi nel tentativo di conservare la quota di mercato, il livello di produzione e l'utilizzazione degli impianti, oppure, se tenta di mantenere un livello dei prezzi costante, rischia di perdere una parte della quota di mercato.

b) *Capacità, produzione e vendite*

(52) Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, la capacità è rimasta stabile e la produzione è leggermente aumentata. Le vendite hanno avuto un lieve aumento in volume e sono leggermente diminuite in valore.

c) *Quota di mercato*

(53) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 57,3 % nel 1990 al 48,6 % nel periodo dell'inchiesta.

d) *Prezzi*

(54) I prezzi medi, dopo un leggero aumento sino al 1992, sono in seguito lievemente diminuiti. Va rilevato a questo proposito che, nel tentativo di conservare la quota di mercato, nel periodo in esame l'industria comunitaria ha venduto crescenti quantitativi di prodotti di particolare fattura (per esempio modelli dotati di una custodia oppure stampati, che normalmente sarebbero stati venduti a prezzi superiori a quelli degli accendini standard). L'inchiesta ha messo in evidenza che non è stato possibile applicare i prezzi più elevati che sarebbero stati necessari per modelli più complessi, con conseguenze negative per la redditività dell'industria comunitaria.

e) *Redditività*

(55) L'utile medio dell'industria comunitaria sulle vendite del prodotto simile, negativo nel 1990, è migliorato sino a diventare appena positivo nel 1991. Nel 1992 l'utile medio si è deteriorato, pur rimanendo positivo, ma nel 1993 era nuovamente negativo. Nel periodo dell'inchiesta, i prezzi medi di vendita erano lievemente superiori al costo medio di produzione.

f) *Occupazione*

(56) Nel tentativo di contenere i costi, l'industria comunitaria ha costantemente ridotto il numero di lavoratori dipendenti (la riduzione dell'8 % tra il 1990 e il 1993 è stata in parte compensata nel 1994, ma in quell'anno il livello dell'occupazione era ancora inferiore del 4 % a quello del 1990).

5. Conclusioni in materia di pregiudizio

(57) I prezzi delle importazioni erano sostanzialmente inferiori ai prezzi medi dell'industria comunitaria, con un margine superiore al 30 % (a eccezione della società filippina collegata ad un produttore comunitario, le cui esportazioni non erano sufficienti per essere considerate rappresentative delle esportazioni filippine).

(58) Il pregiudizio causato all'industria comunitaria nel periodo in esame si è manifestato principalmente in due forme:

— Diminuzione della quota di mercato: i produttori comunitari hanno perso 8,5 punti percentuali tra il 1990 e il 1994 (o 15 punti percentuali nel 1994 rispetto al 1992). Dato che, in termini di volume, le vendite dei produttori comunitari sono rimaste stabili, l'industria comunitaria non ha quindi potuto beneficiare in alcun modo dell'espansione del mercato.

— Redditività insufficiente: la redditività dell'industria comunitaria è rimasta generalmente molto bassa (particolarmente per un settore in cui sono necessari investimenti sostanziali per l'innovazione). Questa situazione è dovuta al fatto che negli ultimi cinque anni l'industria comunitaria non ha potuto applicare alcun aumento dei prezzi (nonostante l'aumento della parte di prodotti di fattura particolare, normalmente più cari). Il livello di redditività eccessivamente basso del 1994 non è più sostenibile per un periodo di tempo prolungato. È quindi molto probabile che i produttori comunitari, entro un periodo relativamente breve, decidano di trasferire la produzione al di fuori della Comunità.

(59) L'industria comunitaria, che apparentemente stava superando le difficoltà causate dalle pratiche di dumping del passato, si trova tuttora in una situazione precaria sul piano finanziario e commerciale. È stato pertanto concluso che l'industria comunitaria è stata danneggiata e ha subito un pregiudizio che può essere considerato grave.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(60) Per determinare se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Tailandia, dal Messico e dalle Filippine e se altri fattori abbiano causato tale pregiudizio oppure vi abbiano contribuito, sono stati esaminati i seguenti elementi.

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(61) Nell'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping, è stato constatato che l'aumento del volume e il calo dei prezzi di tali importazioni ha coinciso con la perdita della quota di mercato e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(62) Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati è nettamente aumentata, passando dal 4,6 % al 15 %, con un incremento superiore al 10 % del consumo complessivo, mentre la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre l'8,5 % rispetto al consumo comunitario totale. Inoltre, nel periodo dell'inchiesta, i prezzi degli accendini non ricaricabili importati dalla Tailandia, dalle Filippine e dal Messico erano sensibilmente inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari (in media di un margine superiore al 30 %).

Dato che il mercato in questione è molto sensibile al prezzo, come è stato spiegato nel punto 51, appare evidente che la significativa sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping dalla Tailandia, dalle Filippine e dal Messico, con il conseguente aumento della quota di mercato, ha considerevolmente danneggiato l'industria comunitaria, tanto più che i prodotti sono stati venduti attraverso gli stessi canali di vendita e agli stessi clienti dell'industria comunitaria.

2. Effetti di altri fattori

a) *Volume e prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping*

(63) Tra il 1990 e il 1994 le importazioni provenienti da paesi terzi, esclusi quelli soggetti a misure antidumping o alle presenti inchieste sono aumentate del 34 %. Questo aumento non è tuttavia significativo in termini di quota di mercato (dal 10 % nel 1990 all'11,3 % nel 1994).

(64) Riguardo al livello dei prezzi di queste importazioni, va osservato che i dati Eurostat, basati su una composizione di accendini differenti, non possono essere considerati come una base adeguata ai fini della determinazione di prezzi unitari precisi. Le parti interessate non hanno comunque presentato prove documentate per dimostrare che gli effettivi livelli dei prezzi di dette importazioni fossero sensibilmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.

b) *Andamento della domanda e variazioni del consumo*

(65) Come risulta dai punti 45 e 46, nel periodo in esame non è stata accertata alcuna contrazione della domanda, né si sono avute variazioni dell'andamento dei consumi.

c) *Restrizioni commerciali attuate da produttori comunitari e di paesi terzi e concorrenza fra gli stessi*

(66) Non sono stati presentati elementi di prova relativi all'esistenza di restrizioni commerciali attuate da paesi terzi tali da causare pregiudizio all'industria comunitaria. Riguardo alla concorrenza tra altri paesi terzi e i produttori comunitari interessati, soltanto le importazioni dalla Cina, sotto esaminate, sono state prese in particolare considerazione.

d) *Sviluppi tecnologici e prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e produttività*

(67) La capacità dell'industria comunitaria di seguire e talvolta di anticipare i concorrenti in materia di

sviluppi tecnologici non è in discussione (i produttori comunitari hanno infatti registrato diversi brevetti relativi alla produzione di accendini non ricaricabili).

(68) La capacità dell'industria comunitaria di competere sui mercati d'esportazione al di fuori della Comunità è fuori discussione (tra il 1990 e il 1994 le vendite di accendini non ricaricabili dei produttori comunitari a paesi terzi sono aumentate del 14 %).

(69) Le stesse considerazioni valgono per la produttività dell'industria comunitaria per persona occupata, che è leggermente aumentata tra il 1990 e il 1994.

e) *Incidenza di altre importazioni non vendute a prezzi di dumping*

(70) In questo contesto le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono state esaminate con particolare attenzione. Tra il 1990 e il 1994 infatti la quota di mercato della Repubblica popolare cinese per gli accendini in questione nella Comunità è sensibilmente aumentata. I considerevoli quantitativi esportati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità sono inoltre stati venduti a prezzi di dumping molto bassi. Con il regolamento (CE) n. 1006/95 (1) del Consiglio il dazio antidumping imposto su queste importazioni è stato aumentato.

Tutti gli esportatori che hanno collaborato hanno affermato di aver dovuto seguire la tendenza dei prezzi dei prodotti cinesi per evitare di perdere una parte delle vendite. Benché questa argomentazione non sia completamente infondata, si ritiene che il fatto che la Repubblica popolare cinese (principalmente attraverso le pratiche di dumping) abbia potuto determinare le tendenze del mercato non dispensi altri paesi esportatori, i cui volumi di esportazioni non sono irrilevanti, dalla responsabilità di aver fatto ricorso a pratiche di dumping causa di pregiudizio.

Rimane inoltre incontestabile che la dura concorrenza delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla Tailandia, dalle Filippine e dal Messico ha contribuito in misura notevole alla pressione esercitata sui prezzi degli accendini non ricaricabili nella Comunità.

3. Conclusione sul rapporto di causalità

(71) Nonostante il fatto che un altro elemento, vale a dire le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, possa aver avuto effetti negativi sull'industria comunitaria, si ritiene che le importazioni oggetto di dumping dalla Tailandia, dalle Filippine e dal Messico abbiano causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Questa conclusione è fondata sui diversi elementi suesposti e particolarmente sul livello della sottoquotazione dei prezzi e sui quantitativi esportati, che hanno esercitato una forte pressione sui prezzi.

G. PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING DEL PREGIUDIZIO (TAILANDIA)

(72) Poiché, come è spiegato nel punto 4, l'esame intermedio relativo alle importazioni originarie della Tailandia non sarebbe stato concluso prima della fine del periodo cinque anni dopo il quale le misure in questione dovevano scadere, il riesame intermedio della Tailandia ha compreso le circostanze da contesto di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 di detto regolamento.

(73) Nel corso dell'esame svolto al fine di determinare se, nell'ipotesi che le misure nei confronti della Tailandia dovessero scadere, tale scadenza implicava «il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio», è stato considerato che i seguenti elementi fossero particolarmente rilevanti:

— dato che, prima della prevedibile scadenza, le importazioni in questione dalla Tailandia erano sempre oggetto di dumping (per di più ad un livello superiore a quello inizialmente accertato), appare estremamente improbabile che la scadenza delle misure possa eliminare le pratiche di dumping o coincidere con la loro scomparsa;

— analogamente, riguardo all'analisi del pregiudizio, va osservato che, se le importazioni dalla Tailandia fossero state esaminate isolatamente invece che cumulativamente, sarebbe stato comunque concluso che queste importazioni avevano causato pregiudizio tale da giustificare (alla luce dei risultati dell'inchiesta sul volume e sui prezzi delle importazioni) l'aumento dell'importo del dazio antidumping applicabile. Questa conclusione, basata sull'esistenza e sul livello delle misure attualmente in vigore, sarebbe stata ulteriormente confermata alla luce della probabile scadenza.

(74) Di conseguenza è stato considerato che, poiché la persistenza delle pratiche di dumping giustificherebbe la modifica delle misure in vigore nei confronti della Tailandia, la scadenza implicava il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e pertanto è stato concluso che tali misure non dovevano scadere.

(1) GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 38.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(75) Per stabilire se fosse nell'interesse della Comunità istituire o modificare le misure antidumping nei confronti delle importazioni di accendini non ricaricabili dai paesi interessati, che erano oggetto di dumping e hanno causato pregiudizio all'industria comunitaria interessata, sono state prese in considerazione le osservazioni di tutte le parti interessate. È stato esaminato se esistessero motivi convincenti per non istituire misure antidumping.

1. Industria comunitaria

(76) In assenza di misure nei confronti delle importazioni dalle Filippine e dal Messico e senza la modifica delle misure in vigore nei confronti della Tailandia, con il conseguente aumento dei prezzi degli accendini originari di tali paesi, l'industria comunitaria dovrebbe diminuire ulteriormente i prezzi oppure subirebbe un calo ancora più rapido delle vendite. Nei due casi, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Di conseguenza, la produzione nella Comunità non sarebbe più praticabile e potrebbe cessare, con perdite di posti di lavoro nell'industria stessa e nei settori collegati.

Verrebbero inoltre drasticamente ridotte le entrate necessarie per gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo di prodotti conformi alle norme di sicurezza e alle tecniche di produzione più elaborate, che sono indispensabili per salvaguardare la competitività in un settore molto concorrenziale. L'industria comunitaria, di conseguenza, a causa delle perdite subite entro un termine relativamente breve, sarebbe costretta a rinunciare alla produzione nella Comunità.

Appare quindi giustificato eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping affinché l'industria degli accendini non ricaricabili, che da lungo tempo investe e introduce innovazioni nella Comunità, abbia la possibilità di sopravvivere, salvaguardando al tempo stesso l'occupazione e i futuri investimenti.

2. Interesse dei consumatori

(77) Le organizzazioni dei consumatori non hanno presentato osservazioni sulla questione dell'interesse della Comunità. Gli accendini non ricaricabili sono prodotti poco costosi che, in generale, sono acquistati senza preferenze precise. Benché le differenze tra i prezzi abbiano un effetto decisivo sulla scelta dei consumatori tra diversi accendini, il livello assoluto dei prezzi non sembra incidere in alcun modo sulla decisione di acquistare o no tale prodotto. L'aumento dei prezzi a livello dell'importatore, e in parte o interamente assorbito nella catena di distribuzione, non dovrebbe avere un'incidenza rilevante sul consumo complessivo di accendini non ricaricabili.

Va inoltre rilevato che, dato il normale rialzo tra il prezzo all'importazione cif e il prezzo al dettaglio, la catena di distribuzione dovrebbe assorbire quasi interamente l'incidenza che l'aumento dei prezzi derivante dalle misure antidumping avrebbe sui prezzi al consumo. Va inoltre osservato che gli eventuali aumenti dei prezzi non avranno un'incidenza sostanziale sul bilancio dei consumatori dato il basso prezzo unitario di questo articolo e in considerazione dell'importo molto limitato speso da ciascun acquirente.

3. Conclusione

(78) Dopo aver esaminato gli interessi delle diverse parti, è stato concluso che è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping in questione e che, d'altra parte, non esistono motivi convincenti per non istituire tali misure.

In mancanza di misure, infatti, la produzione nella Comunità potrebbe cessare, con la conseguente perdita di posti di lavoro e la scomparsa degli investimenti. L'aumento dei prezzi e i conseguenti costi supplementari per i consumatori, relativamente limitati, non sono assolutamente comparabili al costo della totale scomparsa dell'industria comunitaria.

I. MISURE ANTIDUMPING

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(79) In conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento antidumping di base, è stato esaminato se le misure dovessero essere inferiori ai margini di dumping accertati, qualora tali misure fossero sufficienti per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. A tal fine è stato considerato che i prezzi di vendita di ciascun esportatore ad importatori indipendenti, adeguati a livello franco consegna, merce sdoganata (oppure, quando le vendite erano effettuate a importatori collegati, il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente) dovevano essere confrontati con i prezzi di vendita stabiliti allo stesso stadio commerciale e corrispondenti al costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un equo margine di profitto.

(80) A tal fine, è stato considerato opportuno prendere in considerazione unicamente gli accendini con un quantitativo di gas uguale o quasi uguale, aventi quindi un numero simile di accensioni. Riguardo all'importo del profitto ritenuto equo, è stato esaminato se, in assenza delle importazioni oggetto di dumping in questione, fosse realizzabile il profitto utilizzato nei precedenti procedimenti relativi agli accendini non ricaricabili, pari ad un margine del 15 % sul giro d'affari.

(81) A questo proposito occorre ricordare che nel periodo in esame anche le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese potrebbero aver danneggiato l'industria comunitaria. Di conseguenza, affinché il rimedio nei confronti delle importazioni oggetto di dumping dai tre paesi in questione sia commisurato al pregiudizio, è stato considerato appropriato e sufficientemente giustificato, ai fini del calcolo dell'attuale livello di eliminazione del pregiudizio, utilizzare un margine di profitto non superiore al 10 %. L'utilizzazione di un margine di profitto del 10 % è stata considerata opportuna per tener conto dell'altro fattore di pregiudizio che potrebbe aver provocato il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nel periodo attualmente in esame. Questa scelta non implica quindi alcuna revisione globale delle precedenti risultanze in merito alla redditività dell'industria degli accendini.

(82) Dai calcoli del livello di eliminazione del pregiudizio così effettuati è risultato che i margini di differenza tra i prezzi, espressi in percentuali del prezzo franco frontiera comunitaria, erano superiori ai corrispondenti margini di dumping per l'esportatore tailandese Thai Merry e per il produttore messicano JMP (i cui prodotti sono esportati dalla Scripto Tokai Corp. USA).

Per i produttori filippini che hanno collaborato, le medie ponderate dei margini di differenza tra i prezzi, espresse in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria ed inferiori ai corrispondenti margini di dumping erano le seguenti:

— produzione della Iwax Philippine Inc. e della Iwahori Philippines ed esportazioni della Iwax Inc. Japan (margine unico): 43 %

— Swedish Match Philippines, Inc.: 17 %

2. Situazione della società tailandese Politop

(83) Come già è stato precisato, alla fine dell'inchiesta iniziale relativa alla Tailandia, nei confronti della società Politop è stato imposto un dazio antidumping individuale basato sul corrispondente margine di dumping (5,8 %). Il produttore ha collaborato anche al presente riesame, senza tuttavia comunicare dati in base ai quali fosse possibile calcolare nuovi margini di dumping e di pregiudizio. Questo produttore infatti, dopo aver esportato quantitativi non rilevanti nel 1992, non ha successivamente effettuato altre esportazioni di accendini non ricaricabili nella Comunità.

(84) Dalla documentazione esaminata (e in particolare dalla corrispondenza commerciale della società) è emerso che questa situazione era dovuta al fatto che la Politop aveva rifiutato di vendere sottocosto. La Politop ha sostenuto di aver tenuto un comportamento corretto negli ultimi quattro anni e ha affermato che le sue esportazioni nella Comunità dovevano essere esenti dal dazio residuo aumentato che sarebbe stato probabilmente applicato alla Tailandia, chiedendo quindi un'aliquota del dazio nullo o almeno il mantenimento dell'attuale aliquota del 5,8 %.

(85) Nella ricerca di una soluzione equa, è stato considerato che, avendo la Politop cessato di esportare nella Comunità, nella fattispecie il margine di dumping residuo determinato per il periodo dell'inchiesta non poteva essere considerato un dato attendibile.

(86) In tali circostanze le informazioni disponibili più attendibili erano apparentemente i dati comunicati dalla Politop nell'inchiesta precedente. È stato pertanto considerato che, in queste circostanze particolari, la soluzione più appropriata era quella di lasciare in vigore l'aliquota del dazio attuale (5,8 %).

3. Impegni

(87) Dopo essere stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'abrogazione delle misure in vigore sulle importazioni dalla Tailandia e l'imposizione di dazi definitivi sulle importazioni originarie dei tre paesi interessati, un produttore tailandese, l'unico produttore messicano e due produttori filippini collegati hanno offerto impegni in merito alle esportazioni del prodotto in questione nella Comunità.

Dopo aver esaminato le offerte, la Commissione ha concluso che gli impegni erano accettabili in quanto avrebbero eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento antidumping di base. Inoltre, in considerazione dei canali di vendita utilizzati per le esportazioni in questione (effettuate a parti collegate oppure a importatori esclusivi nella Comunità), è stato considerato che gli impegni potevano essere efficacemente verificati.

(88) Il Comitato consultivo, sentito dalla Commissione, non ha fatto obiezioni sull'accettazione degli impegni. Gli impegni offerti sono stati accettati con la decisione 97/167/CE della Commissione [1].

4. Dazi individuali e residui

(89) Nonostante l'accettazione degli impegni offerti da alcuni produttori tailandesi, messicani e filippini:

— le misure in vigore nei confronti della Tailandia devono essere abrogate;

— devono essere imposti dazi individuali sulle importazioni eseguite dalla società tailandese Politop (con l'aliquota del 5,8 %, come è esposto nei punti 83-86) e dalla società filippina Swedish Match Philippines, Inc., che non hanno offerto impegni (con un'aliquota corrispondente al margine inferiore di cui al punto 82, pari al 17 %);

— devono essere imposti dazi antidumping residui sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Tailandia, delle Filippine e del Messico, per rafforzare gli impegni e per evitarne l'elusione.

Dato l'elevato livello di collaborazione ottenuto dai tre paesi interessati (quasi del 100 %), i dazi definitivi residui da imporre nei confronti di ciascun paese dovrebbero avere un'aliquota corrispondente al livello massimo stabilito per la società che ha collaborato alla quale è stato attribuito il margine di dumping più elevato (l'aliquota dovrebbe quindi essere stabilita in base al margine di dumping oppure al margine di sottoquotazione dei prezzi di tale società). I dazi residui così determinati dovrebbero essere del 51,9 % per la Tailandia, del 43,0 % per le Filippine e del 27,1 per il Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3433/91, è modificato nel modo seguente:

1. Alla fine dell'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le parole «e della Tailandia»;

2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) è soppresso.

Articolo 2

1. Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accendini a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC ex 9613 10 00 (codice Taric: 9613 10 00 * 10), originari della Tailandia, delle Filippine e del Messico.

2. L'aliquota dei dazi applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a) 51,9 % per le importazioni originarie della Tailandia (codice addizionale Taric 8900), a eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Politop Co. Ltd, Bangkok alle quali si applica un'aliquota del 5,8 % (codice addizionale Taric 8937);

b) 43,0 % per le importazioni originarie delle Filippine (codice addizionale Taric 8900), a eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Swedish Match Philippines, Inc., Manila, alle quali si applica un'aliquota del 17,0 % (codice addizionale Taric 8938);

c) 27,1 % per le importazioni originarie del Messico (codice addizionale Taric 8900).

3. a) I dazi di cui al paragrafo 2, lettera a) non si applicano agli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Thai Merry Co., Ltd. Samutsakorn (codice addizionale Taric 8542).

b) I dazi di cui al paragrafo 2, lettera b) non si applicano agli accendini trascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, prodotti dalle società Iwax Philippine Inc., Rosario, Cavite e Iwahori Philippines, Inc., Mariveles, Bataan e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società stesse oppure dalla Iwax Inc., Shizuoka, Giappone (codice addizionale Taric 8939).

c) I dazi di cui al paragrafo 2, lettera c) non si applicano agli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, prodotti dalla società JMP Mexico, S.A. de C.V., Tijuana e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Scripto Tokai Corp., Fontana, USA (codice addizionale Taric 8940).

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE BOER